

Civile Ord. Sez. 2 Num. 2977 Anno 2019

Presidente: GIUSTI ALBERTO

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA

Data pubblicazione: 31/01/2019

ORDINANZA

sul ricorso 12918-2015 proposto da:

EDILIZIA ALTA ITALIA SPA in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio
dell'avvocato DONATELLA INES GEROMEL, rappresentato e
difeso dall'avvocato GIOVANNI MARIA PILISIU;

- **ricorrente** -

contro

2018 BUA ELIDO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANGELA
3394 MARIA SECHI, STEFANO ASARA;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 491/2014 della CORTE D'APPELLO
di SASSARI, depositata il 28/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

14

consiglio del 19/10/2018 dal Consigliere ROSSANA
GIANNACCARI.

Ap

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Rilevato che:

- la vicenda oggetto del giudizio trae origine dalla domanda di usucapione di alcuni terreni siti in Olbia, proposta da Bua Elido nei confronti dell'Edilizia Alta Italia s.p.a;
- a conclusione dei giudizi di merito, la Corte di Appello di Sassari, con sentenza del 28.11.2014, riformando la decisione del Tribunale di Tempio Pausania, dichiarava Bua Elido proprietario per usucapione di detti terreni, traendo la prova del possesso dall'esercizio dell'attività agricola, dal pascolo di capi bovini, dall'aratura e semina del terreno, dalla recinzione del fondo e dall'attività di pulizia e decespugliamento;
- per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso L'Edilizia Alta Italia s.p.a. sulla base di due motivi, cui ha resistito con controricorso Elido Bua.

Considerato che:

- con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.1158 c.c. e 2967 c.c., in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., per avere la corte territoriale fondato il proprio convincimento sulle risultanze delle prove testimoniali, nonostante l'assenza di riscontri esterni e di ulteriori elementi probatori;
- con il secondo motivo di ricorso si allega il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 n.5 c.p.c., per avere il giudice d'appello ritenuta fondata la domanda del Bua, nonostante la genericità ed insufficienza della prova, fondata solo sulle deposizioni testimoniali ed in assenza di documentazione attestante l'estensione del territorio, il pagamento delle tasse e l'attività di manutenzione e decespugliamento;
- i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati;
- il nostro ordinamento processuale è improntato al principio del libero convincimento, sicchè, salvo i casi tassativi previsti per le prove legali, il giudice può fondare il proprio convincimento sulle risultanze probatorie

legittimamente acquisite al processo, senza gerarchia tra prove orali e prove documentali;

-la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cassazione civile, sez. VI, 04/07/2017, n. 16467; Cass. Civ., sez. 01, del 23/05/2014, n. 11511);

- in particolare, la prova degli estremi integrativi di un possesso "ad usucapionem", vertendo su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione delle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per testimoni (Cassazione civile, sez. II, 17/04/1981, n. 2326);

- non è, pertanto, fondata la doglianza della ricorrente secondo cui la prova testimoniale dovesse essere assistita da riscontri esterni, in quanto contraria al principio del libero convincimento del giudice;

- la sentenza, depositata il 28.11.2014, non è censurabile nemmeno sotto il profilo della violazione dell'art.360 n.5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che, secondo il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, deve tradursi in vizio assoluto di motivazione;

- nella specie, la corte territoriale ha motivato, in ordine alla sussistenza dei requisiti necessari per il possesso ad usucapionem, sulla base delle dichiarazioni testimoniali, ritenendo, inoltre, che il numero dei bovini fosse adeguato all'estensione del fondo sulla base di nozioni di natura zootecnica, recepite dal Reg. CEE N.1804/1999;

- il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

- ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma *1-quater* D.P.R. n. 115/2002 (applicabile *ratione temporis*, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato;

P. Q. M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma *1-quater* del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione in data 19 ottobre 2018.

Il Presidente

Dott. Alberto Giusti

Alberto Giusti

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Simona Ciardello

SECRETARIA